Conto corrente con la Posta | Anno 88° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 14 marzo 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 gennaio 1947, n. 77.

Concessione di un contributo dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) e approvazione del bilancio relativo al periodo 1° gennaio - 30 giugno 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 gennaio 1947, n. 43, col quale l'inizio della gestione di detta azienda viene prorogato al 1° gennaio 1947;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per il bilancio 1° gennaio-30 giugno 1947, nell'importo di L. 4.295.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 è inscritto al capitolo n. 301-*bis* « Contributo dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (articolo 27 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) », che viene istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-1947.

Art. 3.

E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1947 in conformità degli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 31. — FRASCA

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A. N. A. S.) per l'esercizio finanziario 1946-47 (limitato al periodo 1° gennaio-30 giugno 1947)

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	CONTRIBUTI DELLO STATO	
1	Contributo del Tesoro dello Stato (art. 27, lett. *a* del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	4.295.000.000 —
2	Contributo del Tesoro dello Stato quale provento consolidato della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (art. 27, lett. *b* del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	90.000.000 —
		4.385.000.000 —
	CONTRIBUTI, DIRITTI E CANONI	
3	Provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e le autostrade statali fuori degli abitati (art. 27, lett. *c* del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	1.500.000 —
4	Quota spettante allo Stato sul provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (art. 119 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e art. 27, lett. *d* del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	3.000.000 —
5	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade e autostrade statali; canoni e proventi per licenze di accessi e diramazioni (art. 27, lett. *e* del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	1.000.000 —
6	Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze dalle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parti di esse e dall'eventuale alienazione ad altri Enti dei materiali di cui all'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 (art. 27, lett. *f* del citato decreto legislativo)	1.000.000 —
7	Proventi derivanti dall'esercizio delle autostrade statali (art. 27, lett. *g* del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	38.000.000 —
8	Proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidati all'Azienda (art. 27, lett. *h* del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	150.000 —
		44.650.000 —
	ENTRATE DIVERSE	
9	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	500.000 —
10	Ritenuta pensione sui salari dei capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri, nonchè sulle pensioni al personale in quiescenza	3.000.000 —
		3.500.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	CONTRIBUTI DELLO STATO	
11	Somma da introitare dallo Stato in base all'art. 29, comma 1°, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, per il servizio dei prestiti contratti dalla soppressa Azienda Autonoma Statale della Strada per lavori di sistemazione generale di strade statali da essa eseguiti	12.500.000 —
	INTERESSI ATTIVI	
12	Interessi sulle somme depositate in conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti, in base all'art. 32, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38	6.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	ENTRATE DIVERSE	
13	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	400.000 —
14	Concorsi di Enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie	1.500.000 —
15	Entrate eventuali e diverse	500.000 —
16	Prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		2.400.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	
17	Prelevamenti dal conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38	500.000.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciale*	
18	Somme da introitare dallo Stato per il soddisfacimento degli impegni vigenti al 31 dicembre 1946 a carico del Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle strade ed autostrade statali	1.500.000.000 —

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	4.385.000.000 —
	Contributi, diritti e canoni	44.650.000 —
	Entrate diverse	3.500.000 —
	Totale entrate effettive ordinarie	4.433.150.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	12.500.000 —
	Interessi attivi	6.000.000 —
	Entrate diverse	2.400.000 —
	Totale entrate effettive straordinarie	20.900.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano nella spesa	500.000.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciale*	1.500.000.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIA	
	Categoria I. — Entrate effettive ordinarie e straordin.	4.454.050.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	500.000.000 —
	Categoria III. — Contabilità speciale	1,500.000.000 —
	Totale generale	6.454.050.000 —

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Stato di previsione della spesa dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A. N. A. S.) per l'esercizio finanziario 1946-47 (limitato al periodo 1° gennaio-30 giugno 1947)

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Stanziamento
	SPESA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	PERSONALE	
1	Stipendi e altre competenze di carattere continuativo al personale di ruolo, comandato a prestar servizio presso l'Azienda (*Spese fisse*)	29.300.000 —
2	Retribuzioni e altre competenze di carattere continuativo al personale assunto a contratto di lavoro (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, art. 20). (*Spese fisse*)	32.300.000 —
3	Retribuzioni e altre competenze di carattere continuativo al personale non di ruolo (R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni), assunto in base all'art. 20 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38	50.500.000 —
4	Retribuzioni ed altre competenze di carattere continuativo ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (legge 22 dicembre 1932 n. 1754 e art. 24 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38). (*Spese fisse*)	456.400.000 —
5	Indennità di trasferta e varie al personale di ruolo, a contratto di lavoro e non di ruolo	25.000.000 —
6	Indennità di traslocazione e varie al personale di ruolo, a contratto di lavoro e non di ruolo	3.000.000 —
7	Indennità di trasferta e varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (legge 22 dicembre 1932, n. 1754).	1.500.000 —
8	Indennità di traslocazione e varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (legge 22 dicembre 1932, n. 1754)	1.000.000 —
9	Compensi per lavoro straordinario agli impiegati di ruolo, a contratto di lavoro, non di ruolo e ai capi cantonieri (con trattamento di agenti tecnici) addetti all'Azienda e ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 24 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38).	10.000.000 —
10	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio agli impiegati di ruolo, a contratto di lavoro, non di ruolo e ai capi cantonieri (con trattamento di agenti tecnici) addetti all'Azienda (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 24 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	*per memoria*
11	Premi giornalieri di presenza agli impiegati di ruolo, a contratto di lavoro, non di ruolo e ai capi cantonieri (con trattamento di agenti tecnici) addetti all'Azienda (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 24 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	7.000.000 —
12	Retribuzioni a funzionari non appartenenti all'Amministrazione e ad esperti per studi, compilazione di progetti, direzione di opere e collaudi	1.000.000 —
13	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	1.000.000 —
		618.000.000 —
	SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE	
14	Indennità al Direttore generale, al Direttore dei servizi amministrativi, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato ed ai rispettivi segretari (art. 38 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	*per memoria*
15	Competenze ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato, esclusi gli assegni di carattere continuativo	100.000 —
16	Manutenzione e riparazione di locali. Riparazioni, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici; spese di cancelleria e di stampa; spese postali, telegrafiche e telefoniche; illuminazione, riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici.	8.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
17	Spese per il servizio delle automobili	40.000.000 —
18	Spese per la compilazione di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori a mezzo degli uffici compartimentali	5.000.000 —
19	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	200.000 —
20	Fitti e canoni	2.000.000 —
21	Imposte, sovrimposte, contributi consortili ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione - imposta sull'entrata	2.000.000 —
		57.300.000 —
	Spese aventi relazione con le entrate	
22	Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavoro straordinario al personale, per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 27 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38	500.000 —
	Spese diverse	
23	Spese per le assicurazioni sociali del personale a contratto di lavoro, nonchè a quello non di ruolo, assunto in base al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni	8.000.000 —
24	Spese per le assicurazioni sociali al personale salariato di ruolo e non di ruolo e per indennizzo di infortuni sul lavoro	20.000.000 —
25	Spese di liti ed arbitraggi	500.000 —
26	Spese casuali	100.000 —
27	Spesa per l'istituzione presso case cantoniere in località isolate, di scuole rurali ad uso dei figli dei capi cantonieri e cantonieri e della popolazione scolastica della zona (art. 24 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	*per memoria*
28	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri ed al Fondo massa vestiario di detto personale (art. 11 decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377)	3.000.000 —
	Totale	31.600.000 —
	Debito vitalizio	
29	Pensioni ordinarie ai capi cantonieri e cantonieri, agli ex agenti ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	27.000.000 —
30	Indennità per una sola volta invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	400.000 —
		27.400.000 —
	Lavori	
31	Manutenzione ordinaria delle strade e delle autostrade statali, indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	1.200.000.000 —
	Fondo di riserva	
32	Fondo di riserva per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale	8.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE	
33	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di automobili, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere, e per spese varie relative all'impianto degli uffici	7.000.000 —
	SPESE DIVERSE	
34	Rimborsi eventuali di entrate versate al c/c intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale	500.000 —
	LAVORI	
35	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie; costruzioni di case cantoniere e acquisto di edifici da adibire a case cantoniere lungo le strade e le autostrade statali .	300.000.000 —
36	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali - Costruzione di nuove arterie, di nuove autostrade e di ponti	500.000.000 —
37	Spese per lavori dipendenti da danni bellici alle strade e alle autostrade statali	1.600.000.000 —
38	Spese per impianti, macchinari e automezzi per lavori stradali	60.000.000 —
39	Spese per lavori di sistemazione generale eseguiti dalla soppressa Azienda Autonoma Statale della Strada e finanziati in gran parte con mutui da essa contratti.	39.200.000 —
		2.499.200.000 —
	FONDO DI RISERVA	
40	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare al c/c speciale presso la Cassa depositi e prestiti . .	4.550.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
41	Conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38	500.000.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciale*	
42	Somme da erogare per il soddisfacimento degli impegni vigenti al 31 dicembre 1946 a carico del Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle strade ed autostrade statali	1.500.000.000 —

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Personale	618.000.000 —
	Spese generali e di amministrazione	57.300.000 —
	Spese aventi relazione con le entrate	500.000 —
	Spese diverse	31.600.000 —
	Debito vitalizio	27.400.000 —
	Lavori	1.200.000.000 —
	Fondo di riserva	8.000.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	1.942.800.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali e di amministrazione	7.000.000 —
	Spese diverse	500.000 —
	Lavori	2.499.200.000 —
	Fondo di riserva	4.550.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	2.511.250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano nell'entrata	500.000.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciale*	1.500.000.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordin. e straordin.)	4.454.050.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500.000.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciale*	1.500.000.000 —
	Totale generale	6.454.050.000 —

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

CAPITOLI		Stanziamento
Num.	Denominazione	
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	
	ENTRATA	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordin. e straordin.)	4.454.050.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	500.000.000 —
	Categoria III. — Contabilità speciale	1.500.000.000 —
	Totale generale dell'entrata	6.454.050.000 —
	SPESA	
	Categoria I. — Spese effettive (ordin. e straordin.)	4.454.050.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	500.000.000 —
	Categoria III. — Contabilità speciale	1.500.000.000 —
	Totale generale della spesa	6.454.050.000 —

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 78.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Alatri (Frosinone).

N. 78. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Alatri (Frosinone) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 79.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via del Collegio in Cagliari.

N. 79. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via del Collegio in Cagliari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 80.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Alanno (Pescara).

N. 80. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Alanno (Pescara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 81.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via Galileo Galilei in Padova.

N. 81. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via Galileo Galilei in Padova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 82.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di piazza Paolo Cappello in Cosenza.

N. 82. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di piazza Paolo Cappello in Cosenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, meccanica e laterizia dei comuni di Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, Macerata Feltria e Nuova Feltria;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edilizia e metalmeccanica di Urbino, Urbania, San Leo, Gradara, Tavullia, Colbordero, Carpegna, Fermignano, Sant'Angelo in Vado, Acqualagna, Pennabilli, Mercatino Conca, Montecerignone, e per i lavoratori dipendenti dall'industria di Pergola e Nuova Feltria, sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria edilizia e metalmeccanica di Urbino, Urbania, San Leo, Gradara, Tavullia, Colbordero, Carpegna, Fermignano, Sant'Angelo in Vado, Acqualagna, Pennabilli, Mercatino Conca, Montecerignone, e ai lavoratori dipendenti dall'industria di Pergola e di Nuova Feltria, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, *foglio n.* 338

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori qualificati del marmo e alla manovalanza generica di Lucca, Seravezza, Pietrasanta, Stazzena, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Piazza al Serchio e Camporgiano;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i comuni di Vagli di Sotto, Careggine, Forte dei Marmi, Minucciano e per i disoccupati dell'industria metalmeccanica di Camaiore e Viareggio, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 22 ottobre 1946 ai lavoratori comunque interessati nell'estrazione e nella lavorazione del marmo e quelli

appartenenti alla manovalanza generica di Vagli di Sotto, Careggine, Forte dei Marmi, Minucciano e ai lavoratori dell'industria metalmeccanica di Camaiore e Viareggio, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 342

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1947.
Prezzo minimo garentito dello zolfo grezzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;
Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garentiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi grezzi messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, a partire dal 1° gennaio 1947 e sino al 31 luglio 1947, sono fissati come segue:

gialla superiore, L. 18.000 per tonnellata;
gialla inferiore, L. 17.600 per tonnellata;
buona, L. 17.000 per tonnellata;
corrente, L. 16.500 per tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1947
Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 283.

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1947.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Avezzano, Imperia, Perugia, Portocivitanova, San Remo e Ventimiglia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Avezzano, Imperia, Perugia, Portocivitanova, San Remo e Ventimiglia nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Avezzano, Imperia, Perugia, Portocivitanova, San Remo e Ventimiglia.

Roma, addì 5 febbraio 1947

Il Ministro: SCELBA

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1947.
Apertura di una agenzia di città in Milano della Banca agricola milanese, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca agricola milanese, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola milanese, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire in Milano una propria agenzia di città, in via Carlo Ravizza, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Milano della Banca commerciale italiana.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Milano, corso Venezia, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1153)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1947.

Messa in liquidazione della Società in nome collettivo Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), e nominati sequestratari prima il sig. Crosina Romolo e poi il sig. Camillo Lutteri;

Ritenuto che la suindicata azienda è una società in nome collettivo e non società di fatto e che non si trova in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio, rendendosi quindi opportuna la sua messa in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La Società in nome collettivo Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il sig. Camillo Lutteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1067)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA 1° marzo 1947.

Autorizzazione, alla Società per azioni « La Trinacria », con sede in Catania, all'esercizio dell'attività assicurativa nella Sicilia.

L'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « La Trinacria » di assicurazioni, con sede in Catania, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami: incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli, trasporti;

Ritenuto che lo statuto della Società comprende, nello scopo sociale, l'assicurazione contro i danni in ogni ramo e che la Società stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria », con sede in Catania, è autorizzata ad esercitare in Sicilia l'assicurazione nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e trasporti.

Palermo, addì 1° marzo 1947

L'Alto Commissario: SELVAGGI

(1247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 14 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Aldon M. Hoffman, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1301)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Temporanea assegnazione di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 13 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1947, il notaio Crocco Romolo fu Luigi, esercente in Gondar, rimpatriato dopo la cessazione dello stato di guerra, è temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Rovigo, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 439, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'art. 2 della legge 17 giugno 1943, n. 641, nei modi e termini ivi stabiliti.

(1330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di L'Aquila è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5166 del 13 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 2.500.000.

(1299)

Autorizzazione al comune di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Verona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4846 del 14 dicembre 1946; importo del mutuo: L. 71.685.000.

(1300)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Como, di un mutuo di L. 8.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1262)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di una zona di spiaggia del lago di Garda, in comune di Nago Torbole

Con decreto interministeriale n. 218 del 12 giugno 1946, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato, della zona di spiaggia del lago di Garda, in comune di Nago Torbole, segnata con la particella n. 1007/12, della superficie di mq. 201 ed indicata nello schizzo planimetrico facente parte del decreto stesso.

(1265)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

52ª Estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Si notifica che il giorno 3 aprile 1947, alle ore 9, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 52ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 %, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, emesse dalle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ed assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1947

(1331) *Il diretotre generale*: CONTI

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 103, rilasciata il 6 settembre 1943 dalla Sezione di tesoreria provinciale di Cuneo, a favore del Banco di credito P. Azzoaglio di Leva, per il deposito di due buoni del Tesoro novennali 1951 4 %, per complessive L. 100.000, presentati per operazioni di cambio in titoli 1951 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(688) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 55, rilasciata il 7 settembre 1944 dalla Tesoreria provinciale di Milano a favore di Grassi Luigi fu Giovanni di Milano, per il deposito di L. 10.000 di buoni del Tesoro novennali 1944 5 % presentati per operazione di rimborso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà al rimborso dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(689) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Avviso di rettifica

Il decreto Ministeriale 13 febbraio 1947 concernente le caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per l'anno 1947, pubblicato a pag. 671 della *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1947, va modificato nella data e nel Ministro proponente, di modo che deve leggersi: « Decreto Ministeriale 13 *gennaio* 1947 » e non 13 *febbraio* 1947; e: « *Il Ministro per le finanze* » e non: *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*.

(1297)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(Unica pubblicazione). Elenco n. 17.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	203160	Schirò Atanasio fu Antonio, dom. a Giuliana (Palermo), vincolata	1.450 —
Id.	203027	Di Vita Gaspare fu Fortunato, dom. in Palermo, vincolata	250 —
Id.	204450	Giandinoto Maria di Giuseppe, moglie di Tiralosi Salvatore, dom. a Vizzini (Catania), con vincolo dotale	1.075 —
Id.	202816	Speciale Giuseppe di Francesco, dom. in Ficarazzi (Palermo), ipotecata	500 —
Id.	202863	Ospedale psichiatrico di Palermo	400 —
Id.	202869	Russo Dorotea intesa Dora fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Vinci Angela fu Berengario, vedova Russo, dom. in Palermo	335 —
Id.	202870	Russo Maria fu Rosario, minore emancipata sotto la curatela del marito Alessi Enrico, dom. in Palermo	335 —
Id.	202871	Russo Baldassare fu Rosario, dom. in Palermo	335 —
Id.	198983	Provenzano Giuseppe fu Francesco, dom. in Palermo, vincolata	1.000 —
Id.	38693	Cassa depositi e prestiti, per i depositi cauzionali dei commercianti costituiti a norma del regio decreto legge 16 dicembre 1926 presso l'Intendenza di finanza di Palermo	320.815 —
Id.	167202	Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma	550 —
Id.	163561	Come sopra	275 —
Id.	148352	Come sopra	165 —
Id.	202808	Comune di Pollina (Palermo)	14.890 —
Id.	201675	Bisulca Rosalia fu Salvatore, moglie di Ribaudo Giuseppe, dom. in Palermo, vincolata	1.685 —
Id.	201806	Comune di Palermo	4.375 —
P. Red. 5 %	10588	Buttitta Giacomo di Nicolò, dom. a Palermo, ipotecata	175 —
Id.	10608	Pia Opera Associazione contro la tubercolosi, in Palermo	100 —
Id.	1464	Come sopra	1.250 —
Id.	10597	Barbagallo Giuseppe fu Salvatore, dom. in Ramacca (Catania), ipotecata	500 —
Id.	198107	Capitolo della parrocchiale arcivescovile chiesa cattedrale di Catania	325 —
Cons. 3,50 % (1906)	862836	Pia Opera chiesa di San Giorgio dei Genovesi, di Palermo	126 —
Id.	861826	Ospedale civico Umberto I, di Caltagirone (Catania), amministrato dal locale Ente Comunale di Assistenza, vincolata	227,50
Comuni di Sicilia 5 %	11224	Lo Cascio Ernesto fu Pietro, dom. a Palermo	202,08
Id.	7380	Lanza Paternò Silvia di Giuseppe Antonio, moglie di Paternò Vanni Vincenzo, marchese di Spedalotto, dom. a Palermo, vincolata	380,03
Id.	7296	Confraternita di Sant'Andrea, in Palermo, rappresentata dagli amministratori pro-tempore	151,47
Id.	7297	Eredità del fu Onofrio Caggio, rappresentata dagli amministratori pro-tempore della Confraternità di Sant'Andrea di Palermo	21,42
Id.	7298	Collegio degli Aromatari, anche per conto della chiesa e Cassa delle Quattro Chiavi di esso Collegio, in Palermo, rappresentata dagli amministratori pro-tempore	217,77
Id.	7445	Pia Opera degli asili rurali ed urbani, in Palermo, rappresentata dagli amministratori pro-tempore per conto della eredità Tommaso Manzoni (Palermo)	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Comuni di Sicilia 5 %	7446	Pia Opera degli asili rurali ed urbani, in Palermo, rappresentata dagli amministratori pro-tempore per conto dell'Educatorio Whitater	36 —
Id.	7501	Come sopra, rappresentata dagli amministratori pro-tempore conto legato marchesa Giulia Torrearsa	97,54
Id.	7500	Come sopra, rappresentata come sopra conto legato baronessa Bordonaro	108,40
Id.	7502	Intestato come sopra, rappresentato come sopra, per conto legato cav. Giuseppe Federico Favier	216,78
Id.	7503	Intestato come sopra, rappresentato come sopra, conto eredità del conte Tommaso Manzoni	10,84
P. Red. 3,50 % (1934)	100090	Urzi Giuseppe fu Pietro, dom. a Catania	14 —
Id.	104069	De Bella Carmelo fu Mario, dom. a Catania	14 —
Rendita 5 %	13829	Associazione italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato centrale di Roma	10 —
Id.	204510	Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane, in Palermo, vincolata	1.500 —
Id.	203152	Patanè Salvatore di Paolo, dom. a Macchia, frazione del comune di Giarre (Catania)	25 —
Id.	198901	Casa di riposo « Felsina », in Castiglione di Sicilia (Catania)	2.870 —
Id.	193903	Collegio di Maria SS.ma della Provvidenza, in Aci Sant'Antonio (Catania)	60 —
Id.	37657	Cassa depositi e prestiti per il servizio dei depositi cauzionali del commercio, presso l'Intendenza di finanza di Catania	27.385 —
Id.	37656	Cassa depositi e prestiti per i depositi cauzionali dei commercianti, istituiti a norma del regio decreto 16 dicembre 1946, n. 2174, presso l'Intendenza di finanza di Catania	237.180 —
P. Red. 3,50 % (1934)	316398	Ospedale civico di Vizzini (Catania), amministrato dalla locale Congregazione di carità	1.491 —
Id.	419715	Ospedale civico di Vizzini (Catania)	42 —
Id.	446864	Comune di Vizzini (Catania)	21 —
Id.	519498 (nuda prop. e usufrutto)	Vassallo Agata di Ignazio, moglie di Vassallo Filippo fu Vincenzo, dom. in Palermo, con usufrutto a Vassallo Ignazio	10,50
Id.	519499	Come sopra, senza usufrutto	24,50
Id.	520798	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Geraci Siculo (Palermo), vincolata	28 —
Id.	524961	De Francisco Anna Maria fu Giacomo, moglie di Traina Ignazio fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata	465,50
Id.	230898	Sardina Rosalia di Gaetano, moglie di Bellante Francesco, dom. in Aspra (Palermo)	493,50
Id.	235416	Billante Rosa fu Girolamo, moglie di Sardina Gaetano, dom. a Palermo	126 —
Id.	329351	Di Paola Grazia fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Loroi Giuseppe Antonino, dom. a Bisacquino (Palermo)	402,50
Id.	451955	Munacò Pietra fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Caruso Concetta fu Francesco, ved. Munacò, dom. a Palermo	126 —
Id.	451956	Munacò Concetta fu Vito, ecc., come sopra	126 —
Id.	451957	Munacò Emilia fu Vito, ecc., come sopra	126 —
Id.	451958	Munacò Pietra, Concetta ed Emilia fu Vito, ecc., come sopra	3,50
Id.	477072	Arrigo Mormino Vincenzo di Francesco, dom. a Termini Imerese	35 —
Id.	477073	Arrigo Mormino Maria di Francesco, nubile, dom. a Termini Imerese (Palermo)	35 —
Cons. 3,50 % (1906)	863081	Confraternita dei SS. Crispino, Crispiniano e San Leonardo de Indulges, in Palermo	3,50
Id.	863083	Chiesa di Sant'Agata dei Carceri e Tessitori, in Palermo	3,50
Id.	863084	Eredità del fu Girolamo Baffico e Riggio, in Palermo	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	862929	Casano Laura fu Salvatore, moglie di Giordano Raffaele e Casano Maria fu Salvatore, moglie di Venchierutti Antonio, dom. a Palermo, vincolata	3,50
Id.	862930	Casano Laura fu Salvatore, moglie di Giordano Raffaele, dom. in Palermo, ipotecata	98 —
Id.	862931	Casano Maria fu Salvatore, moglie di Venchierutti Antonio, dom. a Palermo, vincolata	98 —
Debito Comuni di Sicilia	10806	Scarlata Reganati Concetto fu Mariano, dom. a Linguaglossa (Catania)	46,46
B. T. 5 % (1949) Serie B	179	Gabriele Maria Rosa fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Argento Maria, ved. Gabriele, dom. a Palermo	capitale nominale 3.000 —
B. T. 5 % (1951) Serie 44	326	Epifanio Giuseppina fu Giuseppe, moglie di Aiello Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata	30.000 —
Id. Serie 54	256	Come sopra	10.000 —
Id. Serie 59	214	Come sopra	2.000 —
B. T. 5 % (1950) Serie 5ª	252	Costanzo Elvira fu Camillo, moglie di Ioly Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo, vincolata	1.000 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati i nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 25 febbraio 1947 — *Il direttore generale*: CONTI

(1163)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 marzo 1947 - N. 55

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,70
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id. 5 % 1936	94,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,15
Redimibile 3,50 % (1946)	88,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,30
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	98,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 marzo 1947 - N. 56

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,575
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,025
Redimibile 3,50 % 1934	80,25
Id. 5 % 1936	94,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Redimibile 3,50 % 1946	89,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,30
Id. 5 % convertiti 1951	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cheli Attilio, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 60.

(1266)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 98 del 28 febbraio 1947, riguardante le tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 98 del 28 febbraio 1947, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA

A) *La Società elettrica dell'Alto Savio* (Rimini) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 700 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 66 del 18 settembre 1946. Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il 1° semestre 1947, salvo proroga.

B) *La Società Casauria di elettricità di Tocco Casauria* (Pescara) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 700 % sui prezzi di vendita dell'energia bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 66 del 18 settembre 1946. Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il 1° semestre 1947, salvo proroga.

C) *La Società anonima ing. Gasparini* (Napoli) è autorizzata ad applicare il prezzo temporaneo di L. 39 al Kwh per la illuminazione privata e L. 29 per la forza motrice, e la maggiorazione del 20 % sulle tariffe di illuminazione pubblica autorizzate al 30 giugno 1946, oltre il 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il 1° semestre 1947, salvo proroga.

TARIFFE DEL GAS

La Società gas di Mortara è autorizzata ad applicare per la vendita del gas il prezzo di L. 12 al mc. a decorrere dal 1° gennaio 1947.

(1252)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 96 del 28 febbraio 1947, riguardante il prezzo del sapone per trafilerie, il prezzo degli autocarri e dei rimorchi e il prezzo dei pneumatici.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 96 del 28 febbraio 1947, ha stabilito quanto appresso:

SAPONE PER TRAFILERIE

Il prezzo di vendita del sapone in polvere per trafilerie al 70 % di acidi grassi, viene stabilito in L. 200 al kg. per merce imballata in casse di legno, resa su mezzo di trasporto franco stabilimento produttore.

AUTOCARRI E RIMORCHI

Con decorrenza dal 1° marzo 1947, vengono stabiliti i seguenti prezzi per gli autocarri e i rimorchi, a modifica di quelli fissati con circolare prezzi n. 82 del 27 dicembre dello scorso anno.

I prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica senza pneumatici.

L'eventuale fornitura dei pneumatici sarà fatta a prezzo di listino più oneri fiscali.

Autocarri:

a) medi:

Bianchi Civis	L. 2.040.000
Fiat 626 NL	» 1.870.000
O. M. Taurus	» 2.040.000
Isotta D 654 UCN	» 1.980.000
Alfa Romeo 430	» 2.100.000

b) pesanti:

Fiat 666 N-7	» 2.950.000
Lancia 3 RO	» 3.050.000
Alfa Romeo 800	» 3.300.000
Isotta D 80 CD	» 3.060.000

Rimorchi tipo:

medio	» 643.000
pesante	» 842.000

PNEUMATICI

Fermi restando i prezzi dei pneumatici per autovetture stabiliti con circolare n. 74 del 31 ottobre 1946, i prezzi massimi di vendita al consumo dei pneumatici per autoveicoli industriali e per biciclette sono stabiliti con decorrenza dal 1° marzo corr. anno come risulta dai prospetti che seguono, per merce resa franco depositi delle Società produttrici.

I prezzi sono comprensivi di ogni compenso per i distributori.

Pneumatici per autoveicoli industriali

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
170 - 20	N	22.075	2.190
170 - 20	C	22.079	2.190
170 - 20	U	24.347	2.190
170 - 20	Neve	24.347	2.190
190 - 20	N	24.674	2.244
190 - 20	Stop	26.255	2.244
190 - 20	U	29.797	2.244
190 - 20	Neve	28.332	2.244
190 - 20	ZZ	28.760	2.244
200 - 18	N	29.189	2.878
200 - 20	N	31.342	2.902
210 - 20 8 t	N	33.001	2.902
210 - 20	Stop	33.005	2.902
210 - 20	U	38.693	2.902
210 - 20	Neve	36.288	2.902
210 - 20	ZZ	37.588	2.902
210 - 20 10 t	N	35.464	2.902
210 - 20 10 t	Art.	36.263	2.902
230 - 18	N	33.430	3.150
230 - 20	N	35.734	3.719
230 - 20	Stop	39.337	3.719
230 - 20	U	42.858	3.719
230 - 20	Neve	41.807	3.719
230 - 20	ZZ	43.265	3.719
250 - 20	N	46.300	3.719
270 - 20	N	56.740	4.507
270 - 22	N	60.880	4.627
4.00 - 15 Trasp.	N	4.499	704
5.50 - 15 »	N	8.004	1.117
5.50 - 15 » 6 t	N	9.898	1.117
			1.202 c. p.
6.00 - 16 »	N	10.425	1.117
6.00 - 18 »	N	14.412	1.565
6.00 - 20 »	N	15.909	1.697
6.50 - 16 »	N	13.445	1.223
			1.370 c. p.

c. p. = cerchio piatto.

Segue: **Pneumatici per autoveicoli industriali**

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
6.50 - 20 Trasp.	N	18.820	2.190
6.50 - 20 »	Art.	21.578	2.190
7.00 - 18 »	N	—	2.089
7.00 - 20 »	N	22.241	2.190
7.00 - 20 »	Art.	24.707	2.190
7.50 - 20 »	N	28.552	2.244
7.50 - 20 »	Art.	31.615	2.244
8.25 - 18	N	35.043	2.878
8.25 - 20	N	37.516	2.902
8.25 - 20	Art.	40.079	2.902
8.25 - 22	N	41.638	3.176
9.00 - 18	N	40.316	3.150
9.00 - 20	N	43.218	3.719
9.00 - 20	Art.	46.343	3.719
9.00 - 22	N	47.552	3.914
9.00 - 24	Art.	50.031	4.321
9.75 - 18	N	48.985	3.150
9.75 - 20	N	51.793	3.719
9.75 - 20	Art.	56.988	3.719
9.75 - 22	N	57.744	3.914
9.75 - 24	N	61.139	4.321
9.75 - 24	Art.	66.254	4.321
9.75 - 24 L	N	50.180	4.357
9.75 - 24 LR	N	57.956	4.357
10.50 - 20	N	64.040	4.507
10.50 - 20	Art.	69.570	4.507
10.50 - 22	N	68.073	5.266
10.50 - 24	N	69.739	6.139
11.00 - 22		69.912	5.266
11.25 - 20	N	78.260	4.902
11.25 - 24	N	84.492	6.515
11.25 - 24	Art.	88.150	6.515
11.25 - 24 L	N	64.040	6.515
11.25 - 24 Trattore agricolo	Art.	59.548	7.307
11.25 - 24 Trattore stradale	Art.	60.769	7.307
11.25 - 30	N	85.166	12.116
12.00 - 20	N	88.952	6.515
12.00 - 22		91.512	6.624
12.75 - 20	N	91.940	6.756
12.75 - 24 L	N	95.306	20.068
12.75 - 32 L	N	118.804	23.237
16 × 50	O	14.346	1.519
17 × 50	N	15.473	1.988
23 × 5	N	14.496	1.825
30 × 5	N	17.993	1.927
30 × 5	Art.	18.904	1.927
25 × 6	N	19.865	2.263
28 × 6		20.554	2.268
32 × 6	N	25.466	2.275
32 × 6	Art.	27.979	2.275
32 × 6	Y	29.045	2.350
36 × 6	N	29.390	2.642
32 × 6 ½	N	31.151	2.575
32 × 7	N	31.838	2.878
34 × 7	N	34.502	3.102
34 × 7	Art.	38.927	3.102
34 × 7	Y	41.378	3.102
36 × 7	N	38.567	3.176
38 × 7	N	39.323	3.378
38 × 7	Art.	42.754	3.378
36 × 8	N	45.068	3.578
36 × 8	Art.	49.378	3.578
38 × 8	N	48.769	3.656
40 × 8	N	52.560	4.093
40 × 8	Art.	60.214	4.093
38 × 9	N	64.062	4.592
42 × 9	N	74.268	5.203
42 × 9	Art.	80.010	5.203
50 × 9 L	N	80.226	9.253
50 × 9 L	Art.	112.540	9.253
44 × 10	N	87.595	6.626

Pneumatici per biciclette

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera senza valvola
a bordi metallici:			
14 × 1 1/4	Norm.	372	112
18 × 1 1/4	»	400	115
20 × 1 1/4	»	403	122
22 × 1 1/4	»	408	128
24 × 1 3/8	»	430	136
26 × 1 3/8	»	430	136
26 × 1 3/8	Ul. legg.	670	180
26 × 1 1/2	Norm.	430	136
26 × 1 1/2	Ul. legg.	670	180
26 × 1 3/4	Norm.	430	136
28 × 1 3/8	»	443	136
28 × 1 3/8	Ul. legg.	693	180
28 × 1 5/8 × 1 1/4	Norm.	443	136
28 × 1 5/8 × 1 1/4	Ul. legg.	693	180
28 × 1 5/8 × 1 3/8	Norm.	443	136
28 × 1 5/8 × 1 3/8	Ul. legg.	693	180
28 × 1 5/8 × 1 1/2	Norm.	443	136
28 × 1 5/8 × 1 1/2	Ul. legg.	693	180
28 × 1 3/8 × 1 1/4	Norm.	481	136
28 × 1 1/2 × 1 1/8	»	481	136
28 × 1 1/2	»	481	136
28 × 1 5/8	»	481	136
a tallone:			
26 × 1 1/2	Norm.	560	136
26 × 1 1/2 × 2	»	644	228
28 × 1 3/8	»	560	136
28 × 1 3/8	Mont.	592	136
28 × 1 1/2	Norm.	592	136
28 × 1 1/2	Mont.	613	136
28 × 1 3/4	Norm.	613	136
Superflex:			
26 × 1 1/2 × 1 5/8	Ballon	613	182
26 × 1 1/2 × 1 5/8	Norm.	613	175
26 × 1 1/2 × 1 5/8	Biposto	697	175
26 × 1 1/2 × 1 3/8	Ul. legg.	974	193
26 × 1 1/2 × 1 3/4	Norm.	644	182
26 × 1 1/2 × 1 3/4	Biposto	724	182
26 × 1 1/2 × 1 3/4	Ul. legg.	1.025	208
26 × 1 1/2 × 2	Norm.	706	218
26 × 1 3/4	»	644	182
26 × 2	»	788	218
per ciclomotore a cerchietti:			
24 × 2 1/4	Norm.	1.163	339
26 × 1 3/4	»	1.009	330
26 × 2	»	937	325
26 × 2, 25	»	1.050	411
per ciclomotore a tallone:			
26 × 1 3/4		1.310	330
per furgoncino a cerchietti:			
26 × 1 3/4	Norm.	737	182
26 × 1 3/4	Rinf.	808	330
24 × 1 3/4	»	793	230
24 × 1 3/4 × 2	Norm.	808	218
per furgoncino a tallone:			
26 × 2	Rinf.	1.578	330

(1284)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante la distruzione di titoli acquistati per l'estinzione, rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale, « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione), nonchè il sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale, « Città di Roma » (1ª emissione).

Si notifica che il giorno 1° aprile 1947, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano »:

1) 1ª emissione:

annullamento e distruzione di titoli per complessive n. 12920 obbligazioni, del capitale nominale complessivo di L. 6.460.000, rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1947, giusta il piano di ammortamento dell'emissione;

2) 2ª emissione:

annullamento e distruzione di titoli per complessive n. 44300 obbligazioni, del capitale nominale complessivo di L. 22.150.000, rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1947, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

b) In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione:

estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 150 titoli da 1 obbligazione
n. 150 titoli da 5 obbligazioni
n. 220 titoli da 10 obbligazioni
n. 152 titoli da 25 obbligazioni

in totale n. 672 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 6900 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.450.000.

c) Distruzione di titoli, sorteggiati in precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 dicembre 1946, rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale, « Città di Roma ».

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 marzo 1947

(1291) *Il presidente*: G. B. BOERI

Avviso riflettente il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1947, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione):

1) estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 40 titoli di 5 obbligazioni
n. 50 titoli di 10 obbligazioni
n. 56 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 186 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 2500 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.250.000.

b) In ordine alle obbligazioni 5 %:

1) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione):

n. 154 titoli di 1 obbligazione
n. 47 titoli di 5 obbligazioni
n. 151 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 352 titoli, rappresentanti, complessivamente n. 1899 obbligazioni per il valore nominale di L. 949.500;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione) di:

n. 43 titoli di 1 obbligazione
n. 122 titoli di 5 obbligazioni
n. 413 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 578 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 4783 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.391.500;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione) di n. 493 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 4930 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.465.000;

4) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925-1926 (4ª emissione) di n. 335 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3350 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.675.000;

5) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione) di n. 30 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 300 obbligazioni per il valore nominale di L. 150.000;

6) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione) di:

n. 4 titoli di 1 obbligazione
n. 4 titoli di 5 obbligazioni
n. 518 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 526 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 5204 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.602.000;

7) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione) di n. 219 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 2190 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.095.000;

8) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione) di n. 222 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 2220 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.110.000;

9) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione) di n. 506 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 5060 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.530.000;

10) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione) di n. 903 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, n. 9030 obbligazioni per il valore nominale di L. 4.515.000;

11) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione) di n. 204 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 2040 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.020.000;

12) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione) di n. 363 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 3630 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.815.000;

13) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione) di n. 259 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 2590 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.295.000;

14) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione) di n. 338 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 3380 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.690.000;

15) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione) di n. 404 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti n. 4040 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.020.000;

16) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione) di:

n. 36 titoli di 5 obbligazioni
n. 346 titoli di 10 obbligazioni
n. 76 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 458 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 5540 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.770.000;

17) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione) di n. 270 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti n. 6750 obbligazioni per il valore nominale di lire 3.375.000;

18) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione) di:

n. 1 titolo di 5 obbligazioni
n. 56 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 57 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 1405 obbligazioni per il valore nominale di L. 702.500;

19) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945 (19ª emissione) di:

n. 14 titoli di 10 obbligazioni
n. 487 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 501 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 12315 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.157.500;

20) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945-1946 (20ª emissione) di n. 234 titoli di 50 obbligazioni, rappresentanti n. 11700 obbligazioni per il valore nominale di L. 5.850.000;

21) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1946-1947 (21ª emissione) di:

n. 46 titoli di 25 obbligazioni
n. 313 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 359 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 16800 obbligazioni per il valore nominale di L. 8.400.000;

22) distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 dicembre 1946.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 marzo 1946

Il presidente: G. B. BOERI

(1292)

Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: obbligazioni 4,50 %, serie speciale, « Ventennale »; obbligazioni 5 %, serie speciale, « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale, « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale, « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1º aprile 1947, incominciando alle ore 12, si procederà, presso la sede del Consorzio di crédito per le opere pubbliche, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Ventennale »:

estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 190 titoli di 1 obbligazione
n. 170 titoli di 5 obbligazioni
n. 490 titoli di 10 obbligazioni
n. 144 titoli di 25 obbligazioni
n. 264 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 1258 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 22 mila 740 obbligazioni per nominali L. 11.370.000;

b) In ordine alle obbligazioni 5 %, serie speciale « Quindicennale »:

1) estrazione a sorte dei seguenti titoli della 1ª emissione:
n. 36 titoli di 1 obbligazione
n. 263 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 299 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 2666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000;

2) estrazione a sorte dei seguenti titoli della 2ª emissione:
n. 280 titoli di 1 obbligazione
n. 500 titoli di 5 obbligazioni
n. 580 titoli di 10 obbligazioni
n. 232 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 1592 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 14 mila 380 obbligazioni per il capitale nominale di L. 7.190.000;

c) In ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale, « Città di Palermo »:

1) estrazione a sorte di n. 91 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti n. 910 obbligazioni per il capitale nominale di L. 455.000;

2) estrazione a sorte di n. 89 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti n. 890 obbligazioni per il capitale nominale di L. 445.000;

3) estrazione a sorte di n. 84 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti n. 840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 420.000;

4) estrazione a sorte di n. 80 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti n. 800 obbligazioni per il capitale nominale di L. 400.000;

5) estrazione a sorte di n. 76 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti n. 760 obbligazioni per il capitale nominale di L. 380.000;

6) estrazione a sorte di n. 73 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti n. 730 obbligazioni per il capitale nominale di L. 365.000;

7) estrazione a sorte di n. 69 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti n. 690 obbligazioni per il capitale nominale di L. 345.000;

8) estrazione a sorte di n. 66 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti n. 660 obbligazioni per il capitale nominale di L. 330.000;

9) estrazione a sorte di n. 63 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti n. 630 obbligazioni per il capitale nominale di L. 315.000;

d) In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale, « Città di Genova »:

1) estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 45 titoli di 1 obbligazione
n. 95 titoli di 5 obbligazioni
n. 65 titoli di 10 obbligazioni
n. 20 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 225 titoli, rappresentanti, complessivamente, n. 1670 obbligazioni per il capitale nominale di L. 835.000;

e) Distruzione dei titoli, sorteggiati in precedenti estrazioni, e rimborsati fino al 31 dicembre 1946, rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Ventennale », 5 % « Quindicennale » 2ª emissione, e 5 % « Città di Genova ».

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 marzo 1947

Il presidente: G. B. BOERI

(1293)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a undici posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di

caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1447, con il quale è stato istituito il ruolo organico del personale di gruppo *B* per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 694, recante norme intese a disciplinare il reclutamento e lo sviluppo di carriera nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, con il quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto-legislativo 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 90829/12106/2.8.2/1.[illegible] del 16 gennaio 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Al concorso possono partecipare anche le donne, per non più di un posto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico nazionale.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e d'istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica), ed i diplomi degli istituti commerciali conferiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equivalenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro — Direzione generale degli affari generali e personale — oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, all'autorità da cui dipendono.

Il personale non di ruolo, avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere, con la elencazione dei documenti allegati, la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti, e la dichiarazione che essi raggiungeranno in caso di nomina, nel termine che sarà fissato, la sede del Ministero, nonchè l'indicazione della sede di esame preferita, salva la riserva dell'Amministrazione di cui al terzo comma del successivo art. 8.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16; da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre al titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti massimi di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Gli stessi limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ed eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del presente articolo purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i)* ed *l)* del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f)* del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri la loro invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, debitamente regolarizzata, e annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio come sopra detto o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni. Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore della aeronautica e successive integrazioni.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f)* del punto n. 1) del presente articolo in qualunque categoria rientri l'invalidità, dovranno provare tale loro qualità, mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma, dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Il personale salariato di ruolo, di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Ammi-

nistrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del precedente articolo.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno, dopo il termine, di cui all'art. 3 del presente decreto e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia, i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osservano le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno, all'uopo, fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalidi di guerra di cui alla lettera *f)* dell'art. 4 del presente decreto, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* di cui al citato art. 4 ed in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a volontari revisori dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a volontari revisori nel ruolo della Amministrazione centrale del tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontari, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Qualora Roma sia il luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che, all'atto della nomina in prova, si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano prov-

visti all'atto della nomina sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 94.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2. Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda.

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale;
2. Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza.

1. Principi di economia politica;
2. Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali sulla legislazione relativa alle pensioni di guerra ordinarie;
2. Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
3. Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 29 gennaio 1947

(1245) *Il Ministro*: BERTONE

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Fissazione delle sedi e della data degli esami scritti del concorso a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 5 marzo 1947, n. 12106.2.8.2/1.3.1, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 10, 11 e 12 aprile 1947;

Ritenuta la necessità, in relazione dell'art. 8 del bando di concorso che le suddette prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Bologna, Napoli e Palermo;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, avranno luogo a Roma, Bologna, Napoli e Palermo nei giorni 10, 11 e 12 aprile 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947
Registro n. 2, foglio n. 346

(1365)

Fissazione delle sedi e della data degli esami scritti del concorso a 51 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami a 51 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* negli Uffici provinciali del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 5 marzo 1947, n. 12106.2.8.2/1.3.1, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 14, 15 e 16 aprile 1947;

Ritenuta la necessità, in relazione all'art. 8 del bando di concorso, che le suddette prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Bologna, Napoli e Palermo;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a 51 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro avranno luogo a Roma, Bologna, Napoli e Palermo nei giorni 14, 15 e 16 aprile 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947
Registro n. 2, foglio n. 347

(1366)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.